





VIAGGI TOUR OPERATOR

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Assistenza sanitaria in viaggio - Assistenza al veicolo - Rimborso Spese Mediche - Spese di Annullamento Viaggio o Locazione - Rifacimento Viaggio

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla rotezione dei dati personali)

I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme [1] che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informaria su cosa fa dei Suoi Dati personali [2]. Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente

o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o a UfficioProtezioneDati@europassistance.it via

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative: svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi alla salute dovrà fornire il Suo

svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi; svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad

esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati

Come Europ Assistance nama dunizza i 300 Bau personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni [3], utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persona (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o

app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa [4].
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve

e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero rovano al di luori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie

adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per

tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati. I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.

I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo.) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.

Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile

Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine

previsto dalla normativa in vigore. Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso); per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se

possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;

- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere Europ Assistance Italia si basa sul Suo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Suo consenso prima della

nuò scrivere a:

. Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

[1] Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
[2] Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del

trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento

[3] Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei

[4] Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto

dall'Assicurazione.

Contraente: HUMAN COMPANY S.R.L. con sede in Firenze, Via Generale dalla Chiesa. 13 - P. IVA 06152400484 che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

la Polizza per conto altrui. **Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè Europ
Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza
Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): <u>EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it</u> -Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a

carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di

Massimale/Somma assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la

Contraente e l'Assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Viaggio:

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera

 nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato organizzato) fino a dalla Contraente;

nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a
- SVIZZERA IIIIO alia data di parteriza da uno degli siossi i acoli di conclusione del viaggio; nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Svizzera.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ALTRE ASSICURAZIONI

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

compagnie di assicurazione. Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con l'Assiculato, dei la più assicurazioni per lo stesso riscino con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA FIGURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive
entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro.
Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni
iniziano dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha fatto
causa per ottenere il risarcimento o te lo ha chiesto senza farti
causa. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.
In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i
termini prescrizionali in forma scritta.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto

Art. 4. **VALUTA DI PAGAMENTO**

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola il rimborso convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della . fattura.

Art. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati

Art. 6. SANZIONI INTERNAZIONALI

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l'Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Al seguente link trovi l'elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni

https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information

La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord,

Iran e Venezuela e in Crimea. Attenzione!

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche
oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità

permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

ASSISTENZA AL VEICOLO
Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della

strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, ed in particolare:

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

SOGGETTI ASSICURATI ASSISTENZA ALLA PERSONA

assicurata:

la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto/servizio

turistico presso la Contraente.

> la persona fisica residente in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea che abbia acquistato un pacchetto turistico presso la Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea o alla Svizzera.

ASSISTENZA AL VEICOLO

persona fisica che conduce il veicolo come sopra meglio definito, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, che abbia effettuato una prenotazione per un soggiorno presso la Contraente.

OGGETTO OPERATIVITA' **DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.

Prestazioni ASSISTENZA ALLA PERSONA

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di

prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul provvedera, con spese a carco di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzare al trasferimento dell'Assicurato in struttura dell'assicurato di contra medici disposa più visine. autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato

4. RIENTRO SANITARIO

4. RIENTRO SANTIARIO Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il

mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul

. Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto

di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di ar più vicino luogo attrezzato per il i ronto soccoriso o istituto di cura a deguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzarà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul

In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi

costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al

trasporto salma fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze.

Sono escluse dalla prestazione:

- Sono escluse dalla prestazione:

 le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
 le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
 le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;

- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è

5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nell'organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.

6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitano, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti **fino ad** un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.

7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo **superiore a 7 giorni**, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare

8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima e o uno aereo di classe economica

10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Strutura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo

(camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi

all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti

12. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL 'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. . Massimale:

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA

13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
(valide solo per gli assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si
trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente e di
immediatamente a causa di: un infortunio, una malatitia, un furto,
una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di
anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo
massimo complessivo di Euro 5.000,00.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. Sono esclusi dalla prestazione:

- o i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Corrispondem Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

14. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more oli vita, di uno dei seguenti tamiliari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.

Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo

sono esclusi dalla prestazione:
- I casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell'Assicurato:

Debilghi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

(valide solo per gli assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e

cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L'importo della tino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Pages in cui si trave. Prescipurato

- Paese in cui si trova l'Assicurato;
 i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;

i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta. l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

16. SEGNAL AZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO

Oualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità

Sono esclusi dalla prestazione

- tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono

Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

17. INVIO DI MESSAGGI URGENTI

17. INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse
impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone
residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla
comunicazione del messaggio al destinatario.
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi

ASSISTENZA AL VEICOLO

18. SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza adoll'azione control di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

fino alle destinazioni elencate in precedenza.

- ono escluse dalla prestazione: le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- riparazione;
 le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
 le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
 Non sono considerati sinistri:

- la foratura dello pneumatico; l'errato rifornimento, che non comportino un guasto al veicolo.

19 PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia. la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe e/o taxi per il proseguimento del viaggio.

Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 200,00;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile all'Assicurato per la prosecuzione del viaggio.

 Sono escluse dalla prestazione:

 le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti,
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a

ESTENSIONE TERRITORIALE

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

Si dividono in quattro gruppi:

A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino;

B) tutti i Paesi Europei facenti parte dell'Unione Europea e più precisamente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

C) tutti i Paesi Europei non appartenenti all'Unione Europea ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

D) tutti i Paesi del Mondo

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione

dono i Paesi riportati nei precedenti punti A) e B)

Per tutti gli Assicurati la polizza non è operante nei seguenti

paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru,

Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia. Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orie Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- Per le prestazioni di ASSISTENZA ALLA PERSONA:
 a. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e conseguenze/complicanze;
- conseguenze/complicanze;
 b. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma
 settimana di gestazione e dal puerperio;
 c. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta
 di situazioni patologiche croniche;
 d. espianto e/o trapianto di organi;

- abuso di alcolici o psicofari
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- f. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
 g. sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri
 tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed
 assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal
 trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce
 accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti
 l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugliato, lotta nelle sue
 varie forme, arti marziali in genere, attetica pesante, rugby,
 football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni
 sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo
 trofessionale, comunque non dilettantistiche (comprese
 gare, prove ed allenamenti).

 Per le prestazioni di ASSISTENZA AL VEICOLO
 h. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del

- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzio eicolo a norma delle disposizioni di Legge in vigore; dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati; conduzione del
- j. partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; k. conduzione del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli
- effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti
- I. tutto quanto non è espressamente indicato nella singola

prestazione. PER TUTTE LE PRESTAZIONI:

- m. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
 n. guerra, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale
- di particelle atomiche; o. scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; p. tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato
- q. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole
- prestazioni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, trai i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano on grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarato o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in que Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia del sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra

Art. 10. PERSONE NON ASSICURABILI (Articolo in valido

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione. si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza,
l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la
Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo può
comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di
assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 12. SEGRETO PROFESSIONALE (Articolo in valido

solo nel caso di Assistenza alla Persona) L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso

Art. 13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Art. 13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati
dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata
l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed
imprevedibile.

Art. 14. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.

Per le sole prestazioni di SOCCORSO STRADALE PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle 48 ore antecedenti il momento del Check-in e scadrà all'atto del Check-in stesso, presso la struttura prenotata. Successivamente decorrerà dalle data del Check-out fino al rientro alla propria residenza.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura,

sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le

cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 15. SOGGETTI ASSICURATI

- E' assicurata:

 > la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto/servizio turistico presso la Contraente.

 > la persona fisica residente in uno dei Paesi non aderenti
- all'Unione Europea che abbia acquistato un pacchetto turistico presso la Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea o alla

Art. 16. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese in base al massimale previsto all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE", considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione. Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le

ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso. Massimale:

spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Per le spese medicine e farinaceuliche, aniche in caso un novero in listituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art, "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE", considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione

uesiniazione. I rimborsi verranno effettuati con una **franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.** Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
 - le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio,
- fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.

Art. 17. ESTENSIONE TERRITORIALE

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

Si dividono in quattro gruppi:

A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino;

B) tutti i Paesi Europei facenti parte dell'Unione Europea e più precisamente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,

Regino Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovania, Spagna, Svezia, Ungheria.

C) tutti i Paesi Europei non appartenenti all'Unione Europea ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

D) tutti i Paesi del Mondo.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

si intendono i Paesi riportati nei precedenti punti A) e B)

Per tutti gli Assicurati la polizza non è operante nei seguenti

paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Anghainstail, Antaritica, Cocos, Georgia dei Sula, riedate win Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 18. ESCLUSIONI

- Art. 10. Escusional
 Sono escluse dalla garanzia:
 a. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia
 denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi,
 l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso,
- b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito
- c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); d. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a
- malattie iniziate in viaggio;
 e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura
- e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato. f. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o
- dipendenti da:
- g. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi naranoici. forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- h. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana
- di gestazione e dal puerperio; i. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); k. espianto e/o trapianto di organi; l. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;

- m. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
- particelle atomiche;
 n. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
 popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 o. dolo dell'Assicurato;
 p. abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di
 stupe
- q. tentato suicidio o suicidio

Art. 19. PERSONE NON ASSICURABILI

Art. 19. PERSONE NON ASSICUARBILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a
conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo,
tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione. si
conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it (oppure accede sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche" e inviando via

- nome, coanome, indirizzo, numero di telefono: numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in
- possesso dell'Assicurato:
- le circostanze dell'accaduto:
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella
- 6. originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spe sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli semittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
 7. prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le
- ricevute originali dei medicinali acquistati.
 8. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter
- procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che
- l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

 L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915

Art. 21. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Art. 22. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 23. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine

Il periodo massimo di permanenza continuativa all'estero, nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni.

Art. 24. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia "Rimborso Spese Mediche" il massimale per
Assicurato è di Euro 500,00 per l'Italia e di Euro 5.000,00 per l'Estero.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Compagno di viaggio: la persona assicurata con la medesima polizza e iscritta al viaggio insieme e contemporaneamente all' Assicurato stesso

il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri e quanti altri sono invece conviventi dell'assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica e medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e

soggiorno.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un

Penale: la somma addebitata all'Assicurato che receda dal contratto

di viaggio/locazione prima della partenza. **Residenza**: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE SOGGETTI ASSICURATI Art. 25.

- la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto/servizio turistico presso la Contraente.
- la persona fisica residente in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea che abbia acquistato un pacchetto turistico presso la Contraente che abbia esclusivamente come estinazione un Paese aderente all'Unione Europea o alla Svizzera.

Art. 26. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 1. RINUNCIA AL VIAGGIO

1. RINNNCIA AL VIAGGIO Qualora l'Assicurato debba annullare o modificare il Viaggio prenotato, per cause od eventi imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano:

- direttamente l'Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il contitolare dell'azienda/studio associato;
 Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrattualmente dalla Contraente.
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari conviventi; ad uno dei compagni di viaggio.
- In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest' ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio". Massimale

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato dalla Contraente, compresi i costi di gestione pratica, fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

GARANZIA ANNULLAMENTO COVID-19

La presente Garanzia estende la "Garanzia Annullamento Viaggio ai casi di Covid-19.

Puoi richiedere la garanzia spese di annullamento viaggio o locazione quando devi annullare il viaggio prenotato, in seguito a positività da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi cha

- direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi:

direttamente il tuo compagno di viaggio.
Inoltre, puoi annullare il viaggio nel caso in cui, tu, una persona con te convivente, un tuo familiare convivente o un tuo compagno di viaggio, dopo un test per valutare l'infezione da Covid -19 effettuato da una Struttura Sanitaria e risultato positivo, non potete partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare o il tuo compagno di viaggio, un appuntamento per approfondimenti diagnostici (tampone).

Art. 27. ESCI USIONI

Europ Assistance non rimborsa in caso di: a) dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie:

b) da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

atomiche; c) epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ad accezione di quella dovuta a Covid-19;

d) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.

Sono inoltre esclusi:

e) i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'erogazione belligeranza dell'assistenza:

f) le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, a leggi e/o Decreti-legge emanati in occasione di Covid -19. Inoltre, non sei assicurato se i casi di annullamento dipendono o sono provocati da:

a) furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio; b) fallimento del Vettore o dell'Agenzia o dell'Organizzatore di

c) annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia Viaggi d) caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di

mancato invio della comunicazione (di cui all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO") da parte tua entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare; f) tutto quanto non indicato all'art. "Oggetto

f) tutto f) tutto quanto non indicato dell'Assicurazione".

Art. 28 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI

1. In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio

Assicurato dovrà:
comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore
la rinuncia formale al viaggio;
effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal
verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro la
data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade
successivamente alla data di inizio del viaggio. La
denuncia può essere inoltrata accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le
istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri)
poure

oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, formendo le seguenti informazioni:

nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale;

- indicazione del legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- numero di tessera Europ Assistance;
- luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché le circostanze e le

cause che lo hanno determinato.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti documenti:

- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio; estratto conto di conferma prenotazione emesso dalla compagnia di navigazione;
- fattura relativa alla penale addebitata.

In caso di di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio per Covidid-19 l'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e deve effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 3 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggi

deve inviare

referto degli esami di positività Covid-19 (tampone e/o test

sierologico);
- certificato dell'Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Europ Assistance ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

DECORRENZA DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti dell'Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno di prenotazione del viaggio/acquisto della polizza, e dura fino al momento di inizio della prima tratta di

La Garanzia Annullamento Covid-19 decorre dalla data di La Garanzia Annunamento Covid-19 decorre dana data di prenotazione del Viaggio e dura fino alla data di inizio del Vaggio. Per inizio del Viaggio si intende: il momento del check-in in aeroporto o in caso di check-in anticipato il passaggio dei controlli per l'imbarco, o per locazioni il giorno di inizio del soggiorno.

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Europ Assistance rimborserà per intero la penale addebitata all'Assicurato dalla Contraente fino alla concorrenza del valore del viaggio prenotato, che comunque non potrà mai essere superiore ad Euro 5.000,00 per Assicurato In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla

concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per pratica.

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 33. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato
esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance

prestazione del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali:

organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione Rientro Anticipato in base alla condizioni tuali:

dirottamento dell'aereo sul quale l'assicurato sta compiendo il

viaggio in seguito ad atti di pirateria. Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduto calcolato come specificato nell'Art. "CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO".

La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e così come previsto dalla polizza all'art. "DETERMINAZIONE DEL

Art. 34. ESTENSIONE TERRITORIALE
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera si
intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

Si dividono in quattro gruppi:

A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; B) tutti i Paesi Europei facenti parte dell'Unione Europea e più

precisamente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Opegnia, Ovezai, onglicina. C) tutti i Paesi Europei non appartenenti all'Unione Europea ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

D) tutti i Paesi del Mondo. Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione

Per tutti gli Assicurati la polizza non è operante nei seguenti

Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale,

Art. 35. **ESCLUSIONI**

Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:
a. malattie preesistenti al momento della decorrenza della

b. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa

consequenti;
c. malattie nervose e mentali;
d. malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO Art. 36.

Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una accedendo https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - evidenziando sulla busta l'ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando:

1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2. numero di tessera Europ Assistance;

- 3. autorizzazione al trattamento dei dati personali inserendo nella denuncia la seguente dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato: "Autorizzo Europ Assistance Italia S.p.A. a trattare i miei dati personali, ivi compresi dati sensibili, per la valutazione della liquidazione del sinistro";
- la causa dell'interruzione del viaggio:
- programma del viaggio; data del rientro;

o. data del rientro;
7. certificato di pagamento del viaggio;
8. estratto conto di conferma prenotazione emesso
dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del
sinistro possono comportare la perdita del diritto
all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato. Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio si considerano come un unico giorno.

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine

Il periodo massimo di permanenza continuativa all'estero, nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni.

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE Art. 40.

Art. 40. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la presente Sezione la parte di viaggio non usufruita sarà
rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del
viaggio; detto massimale comunque non potrà mai essere
superiore ad Euro 5.000,00 per Assicurato. In caso di
interruzione di più assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla
concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali
assicurati per ogni assicurato, ma con il massimo
complessivo di Euro 15.000,00 per pratica.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazzo Indirizzo posta elettronica certificata (Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i Impresa autorizzata all'esercizio delle ze Ulfún Pazza Trenta, 8 - 2015; Milano - Tel. 0.28,838,41 - veww.eropasistance.lt lice creftician (ECE). Europasistance.ltailisp.Adigoce.europasistance.it 20.00.000,000 i.v. Fice 75,6359 - Patitla TiVo 0.733550323 - Reg. Jmp. Milano e C.F.: 80 ferencio delle sessionazioni, con decreto del Mirestoro dell'industria, el Comunicationa produce della considerazioni della compania della considerazioni della considerazioni con en er insisticurazione al n. 10.0008 - Societa appartenente al Gruppo Generali, jozito - Societa Soggetta alla derezione a ci condinamento di Assistizzazioni Generali Ep.A.

